

«Ufficiale e gentiluomo»?
**Le “ragioni” del diritto penale militare in una recente decisione
della Corte costituzionale in materia di ingiuria***

di Sabina Sturniolo **
(28 febbraio 2018)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le vicende giudiziarie all’origine dei giudizi *a quibus*. – 3. A proposito della rilevanza delle questioni sollevate. – 4. I margini di un’interpretazione conforme. – 5. Il merito della questione e la non irragionevolezza del diverso regime sanzionatorio. – 6. Sulle caratteristiche del reato militare. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Il rapporto intercorrente tra il diritto penale comune e il diritto penale militare non è un tema nuovo per la Corte costituzionale. La sentenza n. 215/2017 rappresenta, semmai, l’ultima tappa di un percorso che affonda le sue radici in tempi risalenti, se non altro perché risalente è la “materia stessa del contendere”, vale a dire la disciplina dell’ordinamento militare, la cui prima regolamentazione risale al 1931 e la cui ultima modifica è stata apportata dal «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Nel corso dei decenni, due sono stati gli elementi che hanno accompagnato la fisiologica evoluzione del diritto penale militare: da un lato, le ragioni pratiche ed etiche della milizia, le quali possono tradursi con la necessità della difesa e del rispetto dell’onore; dall’altro, l’intenzione di adattare questo particolare ramo della legislazione penale alle concezioni fondamentali dello *jus publicum*¹ e in particolare del diritto penale comune, informandolo al principio di legalità e alla tutela dei diritti fondamentali. La questione che ciclicamente si ripropone può essere sintetizzata in questi termini: il diritto penale militare, *rectius* il trattamento penale riservato agli appartenenti alle Forze armate, può essere pienamente equiparato al diritto penale comune? Ovvero, per le sue peculiarità, merita di viaggiare su binari destinati a restare paralleli, senza quindi alcuna possibilità o con sporadiche occasioni di contatto?

Sin da queste prime battute non si deve trascurare un dato importante: l’istituzione militare, quale universo a sé stante, che vive una vita propria basata su valori e regole peculiari, necessita anche di un modello di giustizia altrettanto differenziato, per alcuni versi *derogatorio* rispetto ai principi che presiedono al sistema di giustizia destinato ai cittadini comuni².

Le questioni di legittimità costituzionale decise dalla Corte con la sentenza qui annotata ripropongono, sia pure in vesti diverse, il problema del rapporto tra il diritto

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 P.G. GRASSO, *Questioni costituzionali in tema di diritto penale militare*, in *Giur. cost.*, 1979, p. 463.

2 G. FIANDACA, *Quale specialità per il diritto penale militare?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1060.

penale comune e il diritto penale militare, interrogando il giudice (in questo caso, quello delle leggi) – e in generale l'interprete – sulle ragioni della perdurante attualità di questa distinzione.

Nel caso di specie la problematica ricostruzione della ragion d'essere di un diritto penale "speciale" passa dalla asserita (dai giudici *a quibus*) irragionevolezza del mantenimento della sanzione penale per il militare autore di una condotta riconducibile alla fattispecie di ingiuria, rispetto alla sopravvenuta depenalizzazione di condotte analoghe tenute da non militari.

Se questa è, in estrema sintesi, l'essenza delle questioni sottoposte all'esame della Corte costituzionale, appare utile ricostruire preliminarmente sia le vicende giudiziarie che stanno alla base delle decisioni annotate sia la depenalizzazione realizzata con il d.lgs. n. 7 del 2016.

2. Le vicende giudiziarie all'origine dei giudizi *a quibus*

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dalla Corte militare d'appello che, in tre distinte occasioni, ha interrogato la Corte costituzionale sulla costituzionalità dell'art. 226 c.p.m.p.

Nel primo caso (reg. ord. n. 91/2016) il giudice *a quo* era stato chiamato a riesaminare il giudizio di primo grado che vedeva condannato l'imputato alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di ingiuria continuata ed aggravata ai danni di un altro militare subordinato, commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

Anche nel secondo episodio (reg. ord. n. 102/2016) il fatto è stato commesso da un militare non impegnato nello svolgimento di uno specifico servizio, «né alla presenza di più militari riuniti, né a bordo di una nave o di un aeromobile militare» (come prescrive la disposizione). Dall'imputazione risulta, infatti, che l'offesa sarebbe stata mossa in un contesto squisitamente personale che non trovava alcuna forma di collegamento con il servizio e con la disciplina militare.

L'estraneità al contesto militare sembra potersi ravvisare, infine, anche nell'ultimo dei tre casi (reg. ord. n. 117/2016). In particolare, la causa scatenante dell'offesa si individua in un acceso scambio di battute in ambito condominiale (seppur di alloggi militari si trattava), nella gestione dei rapporti di vicinato tra i due protagonisti della vicenda.

I tre fatti, diversi tra loro per le specifiche modalità con cui si sono svolti, soggiacciono tutti allo stesso interrogativo da parte del giudice *a quo*; motivo per cui non stupisce la scelta della Corte di operare la riunione dei giudizi e adottare un'unica decisione, concretizzatasi nella sentenza n. 215/2017.

I protagonisti dei tre episodi sono soggetti appartenenti alle Forze armate con gradi diversi, che li pongono, dunque, in un rapporto di superiorità-inferiorità tipico della gerarchia militare. La posizione ricoperta dagli imputati e dalle persone offese sembrerebbe, *prima facie*, richiedere l'applicazione degli artt. 196 c.p.m.p. («Minaccia o ingiuria a un inferiore») ovvero 199 c.p.m.p. («Cause estranee al servizio o alla disciplina militare»).

In tutte le vicende, però, lo stesso giudice rimettente ha cura di sottolineare come né la prima né la seconda delle norme ora menzionate possano garantire un

effettivo ristoro. Infatti, pur essendo condotte poste in essere da militari, la mancata applicazione delle due norme citate è giustificata dalla carenza dei requisiti di ordine oggettivo previsti dalle disposizioni del codice di rito, che può sintetizzarsi nell'assenza di una connessione tra la condotta e il servizio o la disciplina militare. Esclusione che trova conforto nella sentenza in commento in cui anche la Corte, per i medesimi motivi individuati dal rimettente, conclude per il corretto inquadramento della vicenda nella fattispecie di reato di cui all'art. 226 c.p.m.p.

L'estraneità dei fatti al contesto non vale, quindi, ad escludere la punibilità delle condotte, le quali sono state tenute da soggetti appartenenti alle Forze armate nei confronti di colleghi; in particolare, in un caso la condotta è stata posta in essere per iscritto (reg. ord. n. 91/2016), in un altro, il fatto si è svolto nei locali di una mensa (reg. ord. n. 102/2016), infine, nell'ultimo caso, le offese sono state rivolte nel cortile degli alloggi di servizio in assenza di altri militari all'infuori dei due protagonisti (reg. ord. n. 117/2016).

Se è vero che mancano le condizioni oggettive di cui agli artt. 196 e 199 c.p.m.p., altrettanto vero è che esiste, anche nell'ordinamento militare, una norma che, per la genericità della sua formulazione, consente di ricondurre talune condotte che esulano dalla sfera del servizio e della disciplina militare «alla sola condizione che siano tenute da un soggetto che rivesta la qualità di militare, ai danni di un appartenente al medesimo consorzio»³.

Si tratta appunto dell'art. 226 c.p.m.p., rubricato, in modo generico, «Ingiuria», il quale punisce, con la reclusione militare fino a quattro mesi, il militare «che offende l'onore o il decoro di altro militare presente», se il fatto non costituisce un più grave reato (primo comma). Alla stessa pena soggiace il militare che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa (secondo comma). Infine, «se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato» la pena della reclusione è aumentata fino a sei mesi (terzo e ultimo comma).

L'art. 226 c.p.m.p. reca, dunque, una norma di chiusura rispetto alle altre (specifiche) previsioni contenute nel medesimo codice («...se il fatto non costituisce un più grave reato ...»). A siffatta disposizione corrispondeva, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 7/2016, una previsione quasi del tutto coincidente, contenuta nell'art. 594 c.p., in cui le uniche significative differenze consistevano nell'utilizzo del sostantivo «persona», anziché «militare», e nell'individuazione di un massimo edittale più elevato («fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516»; «fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato»).

Come si accennava prima, l'art. 594 è stato abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 7/2016 e l'art. 4, comma 1, di quest'ultimo decreto ha previsto che «soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila» «chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa».

A parere dei giudici rimettenti la depenalizzazione del reato di ingiuria (tra civili), non accompagnata da un'analogha depenalizzazione del reato di ingiuria (tra

³ Reg. ord. n. 117/2016.

militari) di cui all'art. 226 c.p.m.p., ha determinato una irragionevole disparità di trattamento tra civili e appartenenti alle Forze armate.

Nel caso di specie la Corte costituzionale è stata chiamata a decidere sulla conformità a Costituzione della norma di cui all'art. 226 c.p.m.p., ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost., nella parte in cui sottopone a sanzione penale comportamenti posti in essere al di fuori delle condizioni previste dall'art. 199 c.p.m.p., ossia di quella norma che consente l'applicazione della *lex specialis* per fatti che siano commessi per cause non estranee al servizio ovvero alla disciplina militare. Nonché, ancora, dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 7/2016, in quanto, procedendo alla depenalizzazione del reato di ingiuria (civile), non ha, contestualmente, provveduto alla depenalizzazione dell'ingiuria militare. L'intero testo del decreto, infatti, fa riferimento solo alle fattispecie di reati comuni, tassativamente richiamate mediante l'indicazione del corrispondente articolo del codice penale che le prevede, escludendo le corrispondenti ipotesi previste dal codice penale militare. Dal carattere tassativo dei delitti indicati nel decreto emerge la chiara volontà del legislatore di riferirsi, all'atto della depenalizzazione, al reato di ingiuria contemplato dal codice penale comune e non anche al "parallelo"⁴ reato di ingiuria militare.

3. A proposito della rilevanza delle questioni sollevate

Dopo aver sintetizzato i *petita* delle tre ordinanze di rimessione, i riflettori devono essere puntati sulle condizioni di ordine "processual-costituzionale" delle questioni sollevate. Ci si riferisce, quindi, alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle stesse.

Al riguardo, merita un'attenzione particolare la valutazione della rilevanza; infatti, se la Corte avesse accolto la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, che faceva leva sulla carente descrizione della fattispecie, avrebbe dovuto decidere per l'inammissibilità delle questioni. Peraltro, le argomentazioni sostenute dalla difesa erariale, in relazione a tutti i giudizi, non sembravano del tutto prive di fondamento, soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale riconosce un ruolo fondamentale proprio alla descrizione dei fatti: «*l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza*»⁵.

Di tutta risposta, invece, la Corte, con un inciso alquanto frettoloso e netto, ha rigettato l'eccezione sollevata e, accontentandosi della genericità dell'ordinanza di rimessione sul punto (che la stessa ha riconosciuto⁶), è entrata nel merito. Nell'odierna vicenda è sembrato, quindi, prevalere l'orientamento opposto della Corte costituzionale secondo cui «*l'esposizione della vicenda concreta, seppur sintetica, è comunque sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione sulla rilevanza, essendo*

4 Reg. ord. n. 91/2016.

5 Corte cost. sent. n. 338/2011; ordd. nn. 55/2016, 162/2015, 99/2013.

6 «*Quanto alla circostanza che le affermazioni asseritamente ingiuriose risultino non collegate al servizio e alla disciplina militare, (...) essa emerge da una (pur essenziale) descrizione dei fatti di causa*» (sentenza n. 215/2017, punto 3 del considerato in diritto).

stata rappresentata la sussistenza della situazione che, ove la questione fosse accolta, determinerebbe l'insorgenza dell'incompatibilità nel giudizio principale»⁷.

La decisione della Corte di superare con *nonchalance* la genericità con cui le vicende sono rappresentate, accontentandosi di una descrizione sintetica dei fatti, è probabilmente indice della volontà del giudice delle leggi di entrare nel merito della questione, affrontando il problema del rapporto tra diritto penale militare e diritto penale comune, evidentemente non ancora del tutto risolto.

4. I margini di un'interpretazione conforme

Un altro aspetto su cui occorre svolgere qualche riflessione concerne la possibilità di ricorrere, da parte dello stesso rimettente, ad un'interpretazione conforme della disposizione censurata che avrebbe potuto esonerare il Giudice delle leggi dal suo intervento.

Il tema dell'«interpretazione conforme», al centro di una rinnovata attenzione della dottrina⁸, affonda le sue radici nelle prime pronunce della Corte costituzionale⁹. La questione ruota attorno al dialogo che intercorre (e che deve intercorrere) tra i due attori della scena del processo costituzionale (giudice *a quo* e Corte). Un dialogo che, nel corso degli anni, è diventato sempre più impegnativo, trasformando la ricerca dell'interpretazione conforme da una mera facoltà da parte del rimettente ad un vero e proprio obbligo imposto dalla Consulta al fine di poter accedere al giudizio, comprimendo in questo senso la facoltà di sollevare la questione di legittimità costituzionale, come prevista dall'art. 1 l. n. 1/1948 e della l. n. 87/1953. Secondo alcuni studiosi¹⁰ si tratterebbe più propriamente di un "onere" processuale, poiché ciò che si richiede al giudice comune è sperimentare preventivamente la possibilità di dare al testo legislativo un significato compatibile con il parametro costituzionale, offrendo un'adeguata motivazione – nell'ordinanza di rimessione – delle eventuali ragioni che impediscono di pervenire alla soluzione costituzionalmente corretta.

Questa evoluzione ha comportato un coinvolgimento più intenso dei giudici per quanto concerne l'interpretazione *secundum constitutionem* delle disposizioni "sotto esame". Ormai da tempo la Corte afferma che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile trarne interpretazioni in contrasto con la Costituzione, ma perché è impossibile darne un significato conforme a Costituzione. Il mancato tentativo di un'ermeneutica costituzionalmente orientata e l'insufficiente sforzo interpretativo sono diventati vizi dell'ordinanza di rimessione

7 Corte cost. sent. n. 18/2017.

8 Cfr. G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2006.

9 V. CRISAFULLI, *Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l'interpretazione giudiziaria*, in *Giur. cost.*, 1956, pp. 929 ss.; C. MORTATI, *Ancora sulla «manifesta infondatezza»*, in *Giur. cost.*, 1959.

10, CORTE COSTITUZIONALE, SERVIZIO STUDI E MASSIMARIO, *L'interpretazione secundum constitutionem tra Corte costituzionale e giudici comuni. Brevi note sul tema*, Quaderno predisposto in occasione del Seminario del 6 novembre 2009 su "Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici", a cura di L. Iannuccilli, in www.cortecostituzionale.it, p. 13.

destinati a determinare l'inammissibilità della questione¹¹. Il dovere di interpretazione conforme è stato così sanzionato già nel *leading case* definito con la pronuncia n. 356 del 1996¹², che ha inaugurato una nuova stagione nei rapporti fra Corte costituzionale e giudici comuni¹³.

Non è questa la sede per riprendere i termini di questa tematica ma occorre sottolineare che qualunque ragionamento sull'interpretazione conforme alla Costituzione, nonché sull'uso conseguente delle tecniche di decisione della Corte, è legato al modo in cui la stessa giurisprudenza costituzionale ha interpretato e interpreta l'oggetto del proprio giudizio¹⁴. Da questo punto di vista, l'interpretazione conforme svolge un ruolo fondamentale sotto un duplice profilo: per un verso concorre a mantenere la coerenza e la razionalità dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, si parla in questo caso di «funzione sistemica»¹⁵ e, per altro, contribuisce alla diffusione e al consolidamento dei valori costituzionali, consentendo a questi di «non rimanere relegati *in apicibus* e di entrare e pieno titolo nel bagaglio culturale degli operatori giuridici»¹⁶ (in questo senso si tratterebbe, quindi, di una «funzione pedagogica»).

Nel caso di specie, il tenore letterale della disposizione incriminatrice preclude questa strada alternativa e, pertanto, non era possibile esonerare la Corte costituzionale dal suo compito istituzionale. Del resto, dalle ordinanze di rimessione emerge l'impossibilità di procedere ad un'interpretazione della disposizione che consenta di conformare la fattispecie dell'ingiuria militare al rispetto dei precetti costituzionali, in particolare restringendo il campo di applicazione della previsione ai soli fatti che presentino profili di attinenza con il servizio e la disciplina militare ovvero con interessi militari ed escludendo, per converso, tutte le condotte ingiuriose che, sebbene intervenute tra soggetti che rivestono lo *status* di militare, si caratterizzano per avere una connotazione di natura squisitamente personale e privata¹⁷.

La Corte d'Appello militare ha escluso così che si possa procedere ad un'interpretazione della disposizione censurata che consenta di "adeguare" la

11 «La mancata verifica preliminare – da parte dei giudici rimettenti, nell'esercizio dei poteri ermeneutici loro riconosciuti dalla legge – della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi (o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie), comporta (...) l'inammissibilità delle questioni sollevate», Corte cost. sent. n. 192/2007, punto 4 cons. dir.

12 E. LAMARQUE, *Una sentenza interpretativa di inammissibilità?*, nonché F. POLITI, *Nota redazionale*, entrambi in *Giur. cost.*, 1996, rispettivamente pp. 3107 e 3105 ss.

13 A. RAUTI, *Interpretazione adeguatrice e ragionevolezza: la prospettiva dei giudici «comuni»*, in AA.VV., *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, a cura di M. D'Amico e B. Randazzo, Giappichelli, Torino, 2009, p. 74.

14 V. ANGIOLINI, *L'«interpretazione conforme» nel giudizio sulle leggi*, in AA.VV., *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, cit., p. 10.

15 V. BONCINELLI, *Interpretazione conforme e ragionevolezza: la prospettiva della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, cit., p. 16.

16 M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e "l'interpretazione conforme a"*, in www.federalismi.it, 8 agosto 2007, p. 6.

17 Reg. ord. n. 102/2016.

fattispecie dell'ingiuria militare alle norme costituzionali evocate come parametri: «non una prospettazione meramente ipotetica e astratta, quanto piuttosto una fattispecie che deve essere applicata necessariamente ai fini della decisione»¹⁸.

5. Il merito della questione e la non irragionevolezza del diverso regime sanzionatorio

Entrando nel merito delle questioni, la scelta di depenalizzare il reato di ingiuria ex art. 594 c.p., ma non anche quello contemplato dall'art. 226 c.p.m.p., è stata avallata dalla Corte costituzionale che ha sostanzialmente aderito alle argomentazioni sviluppate dall'Avvocatura dello Stato. Più in generale la Corte ha condiviso la tesi della piena discrezionalità del legislatore non solo nell'individuazione dei fatti costituenti reato, ma anche nella selezione delle materie che "percorrono" il tragitto inverso, ossia quello della depenalizzazione¹⁹. La scelta delle condotte da depenalizzare rientra così nella discrezionalità legislativa, *ça va sans dire* salvo il limite della ragionevolezza.

Per quanto poi riguarda i parametri invocati dai giudici rimettenti nelle ordinanze, occorre aprire una piccola parentesi. Sebbene la giustizia costituzionale italiana non possa essere equiparata all'ordinamento costituzionale francese, che conosce il concetto di *bloc de constitutionnalité*²⁰, in talune circostanze anche nel nostro sistema il parametro costituzionale comprende non soltanto le norme costituzionali, ma anche tutte quelle che "fanno blocco" con le prime, poiché la loro violazione ridonda nella violazione delle disposizioni costituzionali.

I casi sottoposti all'esame della Corte ne sono un esempio: gli artt. 3 e 52 Cost., invocati dal giudice *a quo*, non sarebbero, infatti, violati direttamente, ma solo attraverso l'art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 7/2016, il cd. *tertium comparationis*. In questo caso, il giudice delle leggi, non potendo ricorrere al metodo "binario", ha svolto un giudizio "ternario", se non addirittura quaternario, esaminando tre dati normativi: la norma di legge impugnata, l'art. 3 Cost., più un'altra norma costituzionale, e una norma che funga da necessario termine di raffronto volto ad accertare la disparità di trattamento. Per contestualizzare: l'art. 226 c.p.m.p., gli artt. 3 e 52 Cost., l'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 7/2016.

Infine, occorre spendere qualche parola sul sindacato di ragionevolezza svolto dalla Corte: «*In via generale (...) legittime poss[on]o essere le disposizioni (integrative e derogative) dei codici penali militari (di pace e di guerra), nonostante la loro differenza da quelle del codice di procedura penale, purché esse trovino ragionevole giustificazione*»²¹. Delle volte però neanche il canone della ragionevolezza, pur suscettibile di essere declinato in modi diversi nei suoi plurimi significati, riesce a garantire una soluzione univoca.

18 Reg. ord. n. 102/2016.

19 *Ex multis*, sent. n. 127/2017, n. 5/2014, n. 364/2004, ord. n. 212/2004.

20 L. FAVOREU, *Le principe de constitutionnalité (Essai de définition d'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel)*, in *Mélanges Eisenmann*, Paris, 1975, pp. 33 ss.

21 Corte cost. sent. n. 68/1974.

I precedenti richiamati dal rimettente, a sostegno della propria tesi, non hanno raggiunto i risultati sperati semplicemente perché il bilanciamento tra valori non è una realtà predeterminata, capace di essere utilizzata aprioristicamente per ogni situazione, ma deve essere, piuttosto, il risultato di un'attenta ponderazione che fisiologicamente muta a seconda dei casi concreti.

L'auspicato equilibrio è spiegato dalla c.d. logica dei valori²², la quale consiste nel verificare la congruità della norma ai principi costituzionali alla luce della dimensione fattuale²³, oltre che nell'operare il necessario bilanciamento tra valori confliggenti proprio in ordine alle diverse fattispecie. Non si vuole in questa sede ritornare sui termini di un dibattito particolarmente acceso in dottrina che ha visto contrapposti i sostenitori dell'interpretazione per valori a quelli che invece sostengono la necessità di un più forte legame con il testo normativo interpretato²⁴. Di certo, però, esiste un elemento che avvicina fra loro i diversi metodi interpretativi ed è rappresentato dall'individuare nell'elemento testuale costituzionale quantomeno degli «indizi di modelli assiologici metapositivi»²⁵, i quali, a loro volta, rinviano ad altri fattori che si pongono in una posizione straordinariamente²⁶ (storia, coscienza sociale, ecc.).

In questa prospettiva deve essere letto il mantenimento del reato di ingiuria militare che non è stato abrogato proprio in ragione del contesto in cui esso è chiamato ad operare. Un ambito connotato da principi talmente peculiari che per esso il legislatore *in primis* e la Consulta *ex post* hanno preferito mantenere un trattamento sanzionatorio diverso. Sulla scorta di queste considerazioni la Corte ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, il principio di ragionevolezza fosse salvo. Una risposta punitiva più intensa, seppur per un identico fatto commesso nel contesto militare, non è dunque irragionevole, ma risponde alla precisa scelta legislativa di mantenere separati i due piani (quello civile e quello militare). Non una mera svista, quindi, ma la manifestazione della volontà di trattare in modo diverso situazioni che, secondo il legislatore, si verificano in due contesti che per loro natura non possono essere confusi, nel senso che quello militare deve dare

22 Su cui, fra i tanti, si rinvia a L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Giuffrè, Milano, 2005.

23 Così A. RUGGERI in più scritti e in particolare in *Fatti e norme nei giudizi sulle leggi e le "metamorfosi" dei criteri ordinatori delle fonti*, Giappichelli, Torino, 1994, *passim*.

24 Per un efficace quadro di sintesi si rinvia ai contributi di G.U. RESCIGNO, M. LUCIANI, F. MODUGNO, A. PACE, in AA.VV., *Interpretazione costituzionale*, a cura di G. Azzariti, Giappichelli, Torino, 2007.

25 G. SORRENTI, *Note minime sul rapporto tra ius, ethos e scientia*, in *Osservatorio costituzionale*, fasc. 2/2017.

26 Senza alcuna pretesa di completezza, limitatamente agli scritti più rilevanti, si rinvia a A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. dir.*, 1991, pp. 639 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Einaudi, Torino, 1992; Id., *La legge e la sua giustizia: tre capitoli di giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2008; G. SILVESTRI, *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, 3 ss.; F. MODUGNO, *I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale*, in F. Modugno, A.S. Agrò, A. Cerri, *Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 247 ss.; Id., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2008; Id., *Interpretazione giuridica*, Cedam, Padova, 2012.

conto di un regime autoritativo e disciplinare che non consente al reato di ingiuria di soggiacere alla medesima sorte dell'omonimo reato commesso da personale civile.

6. Sulle caratteristiche del reato militare

Le questioni sollevate e la decisione della Corte ripropongono, in tutta evidenza, la necessità di tornare a riflettere sulle caratteristiche del reato militare²⁷, per la cui configurazione «*occorre si tratti di un fatto che sia offensivo di un interesse militare e che sia previsto dalla legge penale militare*»²⁸.

La qualificazione del reato non discende *sic et simpliciter* dalla circostanza che il fatto costituisca sul piano formale una violazione della legge penale militare, bensì anche dalla natura dell'interesse protetto²⁹. D'altra parte, il reato militare non consiste semplicemente in quell'illecito penale che offende interessi prevalentemente ovvero esclusivamente militari, fondato su una previsione posta a tutela delle Forze armate dello Stato³⁰. La qualificazione di "militarità" è circondata da una cerniera formale che impone di distinguere già a livello astratto la legge penale dalla legge penale militare, sicché prima che la qualità della materia regolata, ciò che connota il reato militare è la fonte deputata a fondarne la giuridica esistenza³¹.

A differenza delle altre materie di diritto penale speciale, l'autonomia del diritto penale militare non si fonda quindi sulla semplice esistenza di una legislazione esterna al codice penale, ma, più marcatamente, sulla presenza di autonomi e distinti sistemi normativi di tipo codicistico³².

Sul piano normativo, il giudice costituzionale predilige un concetto tendenzialmente restrittivo, traducendo l'illecito militare nella «*violazione di una legge posta a tutela di valori afferenti l'istituzione militare, esplicitamente, o implicitamente garantiti dalla Carta costituzionale*»³³. Se è vero che la Costituzione assurge a

27 In modo particolare la definizione di ordinamento militare come "ordinamento interno derogatorio" rispetto a quello statale è stata data da Vittorio Bachelet, secondo il quale l'ordinamento militare sarebbe configurabile come «*partizione interna dell'ordinamento statale, il quale rimane non solo portatore della norma fondamentale dell'ordinamento interno, ma altresì pienamente vigente in esso così che nessuna norma o atto di questo possa legittimamente contrastare con quello, salvo esplicita deroga legalmente consentita dal medesimo ordinamento statale*» (V. BACHELET, *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 3).

28 Cass. pen., sez. I, 22 settembre 2009, n. 759. Sul punto anche Corte cost. sent. n. 298/1995, che ha definito inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.m.p., confermando l'adozione da parte del legislatore di un criterio meramente formale per definire la nozione di reato militare.

29 Corte cost. sent. n. 81/1980.

30 D. BRUNELLI, *L'individuazione della legge penale militare tra vocazioni ampliative e controllo costituzionale di ragionevolezza*, in AA.VV., *La giustizia militare nell'Italia repubblicana*, a cura di P.P. Rivello, Giappichelli, Torino, 2005, p. 48.

31 S. MALIZIA, *Reato militare*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, p. 885.

32 D. BRUNELLI, G. MAZZI, *Diritto penale militare*, IV ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 3.

33 Corte cost. sent. n. 81/1980.

strumento fondamentale al fine di definire gli ambiti e le forma di tutela, altrettanto vero, però, è che il dettato costituzionale delinea un quadro assiologico di fondo, all'interno del quale dovranno essere assunte precise scelte di politica penale.

Intervenendo su questa *vexata quaestio*, la Corte costituzionale ha escluso che la nozione sia puramente formale e tautologica, nel senso che debbano considerarsi reati militari tutte e soltanto le violazioni della legge penale militare³⁴. I precedenti, sebbene importanti, non hanno impedito che sul punto si sviluppassero due scuole di pensiero: secondo la prima, dovrebbe prevalere una nozione formale di reato (fondata sull'idea che sia reato solo ogni violazione della legge penale militare); secondo la tesi diametralmente opposta, per converso, dovrebbe prevalere una nozione sostanziale (fondata sulla natura dell'interesse leso).

Nei sistemi liberaldemocratici contemporanei, pur mantenendo i caratteri di rigidità e di disciplina, l'ordinamento militare non vanta più una forma piena di autonomia e separazione istituzionale, ma deve essere ricondotto «nell'ambito del generale ordinamento statale»³⁵. Eppure, nonostante nel tempo si sia registrata una sorta di *omogeneizzazione* delle discipline, continuano a permanere talune differenze che, per la loro rilevanza, non consentono ai due ordinamenti di pervenire ad una definitiva commistione e di diventare un tutt'uno. Da questo punto di vista, a nulla è valsa la trasformazione prettamente sociologica che ha visto il passaggio del militare da un modello "eroico" ad uno "tecnocratico"³⁶.

Peraltro, anche il concetto classico di guerra è cambiato traducendosi in un mutamento delle funzioni delle forze armate, tanto che i militari oggi non sono solo uomini d'arme, ma assumono un'identità multipla che li rende «gendarmi, educatori, operatori sociali e samaritani»³⁷, come dimostrano le missioni *di pace* e non più *di guerra*. L'eterogeneità, che fino ad oggi ha contraddistinto le pronunce della Corte costituzionale, fa propendere verso la necessità di un "aggiornamento" della materia, sebbene ciò non si traduca, né debba tradursi, nella perdita dei caratteri principali che la connotano e che rappresentano il nucleo centrale ed intangibile dell'ordinamento militare. La definizione di un sistema penale militare "colabrodo"³⁸ è la più lampante espressione proprio della necessità dell'intervento legislativo. Il rapporto tra diritto penale militare e diritto penale comune costituisce un importante aspetto su cui occorrerà soffermarsi, ma rappresenta solo la punta dell'*iceberg* rispetto ad un'altra chiave di lettura che la sentenza offre.

7. Considerazioni conclusive

34 Corte cost. sent. n. 298/1995.

35 Corte cost. sent. n. 332/2000.

36 G. FIANDACA, *Quale specialità per il diritto penale militare?*, cit., p. 1063.

37 C. JEAN, *I dilettanti della pace*, in *Limes. Rivista di geopolitica*, n. 3/2007, p. 47.

38 D. BRUNELLI, *Relazione di sintesi*, in AA.VV., *Il diritto penale militare tra passato e futuro. Tradizione, profili politico-criminali e prospettive di riforma dei codici penali militari*, a cura di A. Gargani, Giappichelli, Torino, 2009, p. 226.

Si diceva poco sopra che il rapporto intercorrente tra i due rami del diritto penale costituisce un aspetto importante della vicenda. Ad un'analisi più approfondita, però, il suddetto rapporto rappresenta l'involucro esterno, mentre il nucleo centrale sembra essere costituito dal nucleo di interessi in discussione e sui quali è adesso opportuno soffermarsi.

Se è evidente l'esigenza di tutela dei diritti degli "offesi", appare altresì opportuno interrogarsi sui diritti fondamentali dei soggetti attivi del reato. Nei confronti di tali soggetti si lamenta, come sopra descritto, una violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, in quanto le "ingiurie" dei militari non sarebbero trattate alla stessa stregua delle ingiurie commesse dai comuni cittadini e, pertanto, i primi patirebbero delle ripercussioni sul piano penale che i secondi non subiscono più.

Ciò nondimeno, la sentenza non può essere letta prescindendo dal contesto in cui si verificano i fatti. La suddetta violazione dell'art. 3 Cost. è scongiurata proprio perché le situazioni concrete sono diverse e, se è vero che il principio di uguaglianza deve essere interpretato anche nel senso che la legge deve regolare in materia diverse situazioni diverse, le argomentazioni sostenute dalla Corte d'Appello militare non hanno ragion d'essere. Il militare, infatti, nello stesso momento in cui, per la prima volta, indossa la divisa e presta il suo giuramento di fedeltà, entra a far parte di un ordinamento, quello militare, del tutto peculiare e nettamente separato rispetto a quello civile, dando vita a situazioni diverse che lo accompagneranno per tutta la sua carriera.

Alla luce di queste considerazioni, oltre (e forse addirittura prima) che per ragioni di salvaguardia dei principi propri dell'ordinamento militare, esistono delle ragioni di ordine costituzionale più generale che sorreggono la decisione. Paradossalmente la violazione dell'art. 3 Cost. si sarebbe, infatti, palesata se la Corte avesse operato in modo diverso, cioè se avesse riconosciuto ai militari lo stesso trattamento riservato ai *comuni* cittadini.

Tentando di rispondere all'interrogativo posto inizialmente, possiamo a questo punto trarre le seguenti conclusioni. Posto che l'eclissi totale della distinzione tra ordinamento militare e ordinamento civile porterebbe ai risultati non inaccettabili appena esposti, i binari di cui si diceva inizialmente non sembrano essere destinati ad intersecarsi tra di loro, ma, per converso, solo continuando a percorrere tratte diverse e parallele garantiscono la piena applicazione di uno dei capisaldi del nostro ordinamento costituito proprio dal principio di uguaglianza.

** Dottoressa in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Messina.